

ORDINANZA N. 8/2026
Aeroporto Milano Malpensa

Il Direttore della Direzione Territoriale Milano

- VISTI** gli artt. 687, 692, 693, 698, 702, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) e ss.mm.ii;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), art. 6 comma 7, art. 12 e art. 14, in cui si stabilisce la competenza della circoscrizione aeroportuale dell'ENAC a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico a mezzo di Ordinanza;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., che definisce, in particolare all'art. 8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza della Direzione Territoriale in materia di circolazione stradale;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 9 "Regime dei Beni" della citata Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- VISTA** l'Ordinanza 7/2026 "Regolamentazione della viabilità Land Side (Terminal 1 e Terminal 2) dell'Aeroporto di Milano Malpensa" del 12 agosto 2026;
- TENUTO CONTO** che alla Società di gestione aeroportuale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO** che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

- TENUTO CONTO** altresì che anche nei casi di variazioni temporanee alla viabilità, proposte dal Gestore Aeroportuale, è sempre prevista l'approvazione preventiva della Direzione Territoriale Milano;
- CONSIDERATO** che alla Direzione Territoriale Milano compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale che avrà l'onere di proporre all'ENAC le eventuali modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, per le conseguenti valutazioni di competenza;
- CONSIDERATA** la nota del Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., prot. 0014629 del 10/09/2026 (rif. prot. ENAC 0144359 del 10/09/2026) con la quale sono stati comunicati alla Direzione Territoriale Milano - Aeroporto Malpensa, gli interventi infrastrutturali da eseguirsi nelle aree del parcheggio di sosta breve situato tra l'aerostazione Arrivi e Partenze del Terminal 2 dell'Aeroporto di Malpensa, con la realizzazione di varchi di accesso e uscita regolati da barriera, la modifica della configurazione interna del parcheggio, la dismissione del varco P1 e la sostituzione dell'impianto barriera del varco P2, nel periodo 15/09/2026 - 30/10/2026, con conseguente impatto sulla viabilità della predetta area;
- SENTITE** le Polizie Locali territorialmente competenti.

ORDINA

Art. 1

Dal 15 settembre 2026 al 30 Ottobre 2026, l'Ordinanza n. 7/2026 rimane in vigore in tutte le sue parti ad eccezione di quanto segue:

L'Allegato n. 10: "*Malpensa Terminal 2 - Planimetria viabilità Arrivi e Partenze*", che costituisce parte integrante dall'Ordinanza n. 7/2026, è sostituito dalle planimetrie "*Allegato 10.1*", "*Allegato 10.2*", "*Allegato 10.3*" e "*Fasi di cantierizzazione*" allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Il Gestore Aeroportuale provvederà ad apporre idonea segnaletica verticale ed orizzontale atta a delimitare le aree di cantiere, oltre che a disciplinare opportunamente la circolazione veicolare nelle varie fasi di cantiere, riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

Art. 3

Il Gestore Aeroportuale provvederà ad informare l'ENAC - Direzione Territoriale Milano - di ogni variazione al programma dei lavori di cui alla nota prot. SEA 0014629 del 10/09/2026,

con un preavviso minimo di 15 giorni, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 14 settembre 2026 e produrrà i suoi effetti sino al 30 Ottobre 2026.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I competenti comandi di Polizia Locale, nonché le Forze di Polizia, sono incaricati di far osservare le presenti disposizioni.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa, 14 settembre 2026

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)